

P.U. N. 46/2023 R.G.



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Concordato preventivo “TSM”

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. S. Memmo - **Presidente**
Dott. F. Giliberti - **Giudice**
Dott. Antonio I. Natali - **Giudice relatore**

letta l'istanza presentata dagli organi della procedura di cui in epigrafe, giovino le seguenti considerazioni preliminari.

Evidenzia questo Collegio come la problematica dell'esecutività immediata della pronuncia di revoca dell'omologa costituisca questione che ha diviso gli interpreti anche nella vigenza della legge fallimentare e degli innesti normativi che l'hanno caratterizzata nel tempo.

Invero, tale profilo di problematicità parrebbe permanere anche con l'entrata in vigore delle nuove norme che, invero, pur delineando un microsistema processuale speciale, risentono del difetto di un coordinamento esplicito coi principi generali del processo civile.

E si tratta di una questione di non poco conto ove si consideri che l'eventuale opzione per l'immediata esecutività può avere effetti dirompenti per il futuro dell'impresa.

D'altro canto, avverso una ricostruzione in tal senso della disciplina fallimentare, recepita da Cass., Sez. Un., n. 9146/2017, in sede dottrinale, si era obiettato che dichiarare il fallimento quando ancora le vie del concordato preventivo non potessero considerarsi definitivamente precluse, avrebbe comportato il rischio di “compromettere gli effetti del concordato in maniera spesso irreversibile”. Ciò, senza considerare che un'eventuale riforma in cassazione della pronuncia di revoca dell'omologa avrebbe generato “una situazione doppiamente complessa, perché il problema di riportare il concordato allo *status quo ante* [si sarebbe intrecciato] con quello di rimuovere le conseguenze prodotte dal fallimento”.

Nondimeno, pur a fronte della non univocità dell'impianto normativo, consegnato, al Codice della Crisi, dal legislatore della riforma, possono essere individuati diversi indici che depongono nel senso che gli effetti del provvedimento maturino immediatamente anche in caso di revoca dell'omologa da parte del giudice del gravame, ovvero:

a) la previsione dell'art. 53, comma 5, CCII, per cui, contestualmente alla revoca dell'omologa, la Corte di appello può aprire la liquidazione giudiziale, prevedendosi che “*in caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3*”. Ove la sentenza di revoca non fosse esecutiva, tale potere non sarebbe prefigurabile perché, logicamente,

inibito dalla permanente efficacia della procedura di concordato, da ritenersi ancora pendente;

b) la previsione dell'immediata pubblicazione della sentenza di revoca ai sensi dell'art. 51, comma 12 CCI;

c) la possibilità, da parte del giudice del gravame, su istanza del debitore, di sospendere alcuni effetti, conseguenti all'aperta procedura di liquidazione, oggetto di espressa previsione e selezione normativa per la loro peculiare invasività per la sfera giudica del soggetto <<liquidato>>. In particolare, l'art. 52 CCI prevede l'operare di un potere cautelare, di tipo funzionale, in capo alla Corte di Appello, stabilendo, con norma di portata generale, che *“Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo, può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti”*.

d) il comma 14 dell'art 51, secondo cui *“il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la Corte di Appello ha rigettato il reclamo”*; norma che opera, indifferentemente, per tutti i ricorsi avverso il rigetto di reclami proposti avverso sentenze di apertura della liquidazione e di omologa di concordato. Questa norma rappresenta, a contrario, un ulteriore indice di conferma che, in caso di accoglimento della richiesta di revoca dell'omologa e di contestuale apertura della liquidazione, l'esecuzione del piano concordatario è da considerarsi *ipso facto* sospesa per effetto dell'intervenuta revoca; ragione per cui non vi sarebbero effetti da sospendere in pendenza del giudizio di legittimità;

e) la circostanza che, ai sensi dell'art 48 comma 5, anche la sentenza di omologa produca effetti immediati, avendo il legislatore instaurato un regime di simmetria fra provvedimento di omologa della procedura concordataria e quello di revoca degli effetti della stessa.

Dunque, deve ritenersi che, dall'impianto del codice della Crisi, emergano segnali più chiari nel senso dell'immediata efficacia di tal ultimo provvedimento.

Invero, nel formante dottrinale, avverso questa ricostruzione, è stata sostenuta anche l'eccezionalità della portata operativa dell'art. 53 CCI che, secondo tale traiettoria argomentativa, troverebbe applicazione solo quando già in sede di giudizio di primo grado penda una domanda di liquidazione giudiziale.

Per contro, non troverebbe applicazione nella diversa ipotesi in cui difetti tale *simultaneus processus*, nel qual caso si riespanderebbero i principi processuali generali, fondati sul combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c. che ancorano l'esecutività dei provvedimenti dichiarativi e costitutivi – cui dovrebbe ricondursi la pronuncia di revoca - al passaggio in giudicato della relativa statuizione.

Nondimeno, non si comprende quale possa essere la ragione - logica prima che giuridica - della differenziazione del regime normativo processuale che sarebbe applicabile alle due ipotesi, che sono, invece, evidentemente, assimilabili sotto il profilo funzionale e delle esigenze di tutela ad essa sottese.

D'altronde, è stato, condivisibilmente, osservato che *“identici problemi di intreccio o sovrapposizione di procedure”* con il pericolo di effetti giuridici, prima rimossi e, poi,

eventualmente, da ripristinare, con le difficoltà di ordine materiale che ne conseguono, si pongano anche nell'ipotesi espressamente contemplata dalla norma del codice della Crisi. E se tale rischio è stato considerato ovviabile dal legislatore nella suddetta fattispecie - che è quella della contestualità fra revoca dell'omologazione del concordato e apertura della liquidazione giudiziale - non si comprende perché non dovrebbero essere <<sterilizzabile>> anche nell'ipotesi di apertura della liquidazione in successiva e separata sede (ovvero con provvedimento del tribunale).

Ciò, non vuol dire che la soluzione prescelta, ovvero quella della immediata esecutività della sentenza di revoca, che appare più congeniale con il dato testuale della norma, rappresenti, al contempo, quella più efficiente con la logica del microsistema in cui si inserisce. Microsistema - quello del Codice - che, al di là dell'innegabile specialità che lo contraddistingue, non può non essere considerato anche sotto il profilo della sua <<conformazione giuridica multilivello>>. E', infatti, indubbio che il Codice della Crisi tragga alimento dalla Direttiva Insolvency cui dà attuazione all'interno del nostro ordinamento, adeguandolo alle sollecitazioni provenienti dal livello comunitario (*rectius* eurounitario) di tutela.

Orbene, è innegabile che, nella logica del legislatore eurounitario e, in particolare, della direttiva Insolvency, assuma un ruolo centrale centrale l'esigenza di favorire non solo l'approvazione delle proposte concordatarie, ma anche la salvezza dei loro effetti. Ciò, in quanto la prosecuzione dell'attività è finalizzata alla tutela dell'impresa, quale valore di rilievo non solo costituzionale ex art. 41 cost., ma anche sovranazionale ed, in particolare, eurounitario. Infatti, il modello di mercato che è fondamento della costruzione comunitaria è quello concorrenziale che presuppone il concorso nei processi produttivi e di commercializzazione di una pluralità di soggetti economici, specie appartenenti al novero della P.m.i, la cui sopravvivenza deve essere garantita, prevenendo e, se del caso, componendo la crisi. Nondimeno, nel caso di specie, non può non farsi applicazione del generale principio per cui *in claris non fit interpretatio* e, quindi si deve ritenere l'immediata esecutività della sentenza della Corte;

PQM

dispone che gli organi della procedura provvedano a cessare dall'esercizio delle proprie funzioni, invitandoli al rendimento del conto in relazione all'attività già prestata.

Brindisi, 14.4.2026

Il G.D.

Dott. A. I. Natali

IL PRESIDENTE

Dott. S. Memmo